REGIONE ABRUZZO

COPIA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del -8 SET. 2017 Deliberazione N. 477

L'anno ..... il giorno ..... del mese di -8 SET. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

1.	DI MATTEO	6.	PAOLUCCI
2.	LOLLI ASSENTE	7.	PEPE
3.	GEROSOLIMO	8.	
4.		9.	SCLOCCO
5.		10.	

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Controversia Regione Abruzzo – Società Sorgente Santa Croce S.p.a. inerente il sequestro e la confisca dell'Acqua Minerale imbottigliata presso lo stabilimento di Canistro (AQ) e contestuale definizione delle controversie pendenti dinanzi al Tribunale di Avezzano -
– Approvazione proposta transattiva e autorizzazione del Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, alla sottoscrizione dell'atto di transazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 15 del 10 luglio 2002 s.m.i., recante: "Disciplina delle Acque Minerali e Termali";

VISTA la L. n. 689/1981 sulle Sanzioni Amministrative e, in particolare:
- Art. 18 "Ordinanza Ingiunzione";
- Art. 19 "Sequestro";
- Art. 20 "Sanzioni amministrative accessorie";

RICHIAMATA L.R. 14 settembre 1999, n. 77 s.m.i. recante "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

RICHIAMATA la DRG 340/2015 recante *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro di Regione Abruzzo"* adottata in attuazione della L.R. 77/1999 che attribuisce – tra l'altro - al Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive le competenze per la *"difesa legale e contenzioso – relazioni, memorie e partecipazione a udienze"*;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 1871 del 04/10/1979, con il quale si rilasciava la Concessione denominata "S. Antonio – Sponga" alla "Sorgente Santa Croce S.p.A." per la durata di anni 10;

RICHIAMATI il D.P.G.R. del 15/01/1991 n. 28 e successiva Determina dirigenziale del 09/02/2000, n. 5 con i quali la predetta Concessione veniva prorogata fino al 04/10/2014;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente del Servizio competente n. 47/DI3 del 10/09/2001 con il quale veniva autorizzato il Concessionario a potenziare l'attingimento da 50 mc/h a 50 l/s.;

CONSIDERATO che a partire dal mese di novembre 2006 venivano segnalati, da parte dei lavoratori dello stabilimento di imbottigliamento, ritardi nei pagamenti degli emolumenti;

RILEVATO che in data 12/09/2008, la Santa Croce S.p.A., adducendo come motivazioni la grave situazione finanziaria e debitoria della Società, avviava la procedura di mobilità per 56 lavoratori richiedendo contemporaneamente l'intervento della CIGS per 24 mesi;

PRESO ATTO che l'11/04/2011 veniva stipulata tra Regione e Sorgente Santa Croce S.p.A. un Protocollo d'Intesa sulla difesa dei livelli occupazionali aziendali. Tale intesa impegnava il Concessionario al mantenimento in forza dei lavoratori mediamente utilizzati nell'azienda nel corso dell'anno e la Regione Abruzzo ad assicurare l'applicazione del regime tariffario ridotto, rispetto al quantitativo di Acqua Minerale imbottigliata, previsto dall'art. 33 della L.R. 15/2002 e s.m.i.;

PRESO ATTO che tra il febbraio 2013 e luglio 2016 intervenivano numerosi incontri tra le rappresentanze dei lavoratori della Santa Croce e Regione Abruzzo, poiché la Società, sempre per motivazioni legate a presunte crisi aziendali, disattendeva l'accordo del 2011 procedendo ad ulteriori riduzioni dell'organico;

RICHIAMATA la D.G.R. 30 settembre 2014, n. 615 con la quale veniva disposto un provvedimento di proroga che fissava la scadenza della Concessione al 04/05/2015;

PRESO ATTO che il 13/03/2015 veniva pubblicato sul B.U.R.A. il Bando di Gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione ad un nuovo soggetto;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DI8/16 del 03/04/2015 con la quale veniva concessa un'ulteriore e proroga tecnica di 6 mesi in vista della conclusione delle procedure del summenzionato Bando di gara. La Concessione cessava, pertanto, per decadenza del termine, il 04/10/2015;

CONSIDERATO che il 26/06/2015 la Concessione veniva aggiudicata, prima in via provvisoria, poi definitiva, alla "Società Santa Croce S.p.A." che risultava unica ammessa alle procedure di gara;

RICHIAMATA la nota del 21/10/2015, n. 264870 del Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive con la quale si comunicava alla suddetta Società l'avvio del procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva per accertata irregolarità contributiva (riferita al DURC) alla data di partecipazione al bando di gara;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale DPC023/56 del 14/12/2015 con la quale l'aggiudicazione veniva definitivamente annullata, sempre per l'irregolarità del DURC;

RICHIAMATA la sentenza n. 12 del 12/01/2016 con la quale il TAR Abruzzo, in accoglimento del ricorso presentato dal Comune di Canistro, annullava il bando regionale, ritenuto illegittimo per il mancato esperimento della procedura V.I.A. da parte del Concessionario e per la mancata predisposizione del Piano delle Acque Minerali e Termali, previsto dalla L.R. 15/2002;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 64 del 24/03/2016 con la quale il TAR Abruzzo respingeva l'istanza cautelare presentata dalla Società Santa Croce avverso il provvedimento di annullamento, procedimento che pende dinnanzi al Consiglio di Stato (appello cautelare n. 2985/2016 proposto dalla medesima Società);

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato con Ordinanza del 23/06/2016 respingeva la richiesta di sospensiva;

CONSIDERATO che il 15/12/2015, nell'ambito delle attività di vigilanza di cui alla L.R. 15/02, il Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive effettuava una visita ispettiva all'impianto di imbottigliamento della Società rilevando la chiusura della saracinesca della condotta e il misuratore di portata fermo con un dato portata cumulativa pari a 2.826.233 mc;

CONSIDERATO che il 20/07/2016 il Servizio regionale effettuava un sopralluogo congiunto con la Società, con il Comune di Canistro e con la collaborazione del Servizio del Genio Civile regionale per la riconsegna dell'area di Concessione. Nel corso del sopralluogo si procedeva a controllare nuovamente il misuratore di portata, sito presso lo stabilimento Santa Croce, che rilevava il funzionamento e quindi un prelievo cumulativo di acqua, rispetto all'ispezione di dicembre scorso, superiore a 17 milioni di litri. Ritenuto pertanto illegittimo tale prelievo, la Regione Abruzzo ingiungeva alla Società di provvedere alla sospensione immediata del prelievo stesso;

CONSIDERATO che il 29/07/2016, il Servizio regionale competente effettuava un ulteriore sopralluogo presso lo stabilimento e, accompagnati dal personale della Società, anche dentro lo stabilimento, si verificava il funzionamento di una linea d'imbottigliamento, seppure la saracinesca principale della condotta di adduzione risultasse chiusa e il misuratore di portata fermo. In tale sede il personale della Regione chiedeva di visionare i registri relativi all'emungimento e all'imbottigliamento ma non veniva consentita la prosecuzione della visita ispettiva nonostante l'intervento della Stazione Carabinieri di Civitella Roveto, richiesto sempre dal Servizio;

CONSIDERATO che il 12/08/2016 Regione Abruzzo effettuava un'ulteriore visita ispettiva presso lo stabilimento in oggetto durante la quale si rilevava il funzionamento di due linee d'imbottigliamento e un ulteriore consumo d'acqua al misuratore di portata rispetto al precedente sopralluogo;

PRESO ATTO dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 4 datata 22/08/2016 con la quale il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione, ingiungeva la Società Sorgente Santa Croce S.p.A. al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 3.333,00 per la violazione dell'art. 77 comma 1 lettera c) della L.R. n. 15/2002;

RICHIAMATO il ricorso depositato in data 20/09/2016 dalla Società Sorgente Santa Croce S.p.A. con il quale si impugnava la predetta ordinanza ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano nella persona dell'Avv. Gabriele Di Girolamo (procedimento iscritto al n. 1378/2016);

RICHIAMATA la sentenza n. 538/16, depositata il 21/11/2016, del Giudice di Pace di Avezzano che si pronunciava senza considerare gli scritti difensivi della Regione, seppur depositati tardivamente, accogliendo la domanda proposta dalla Società ricorrente;

CONSIDERATO che la predetta sentenza veniva impugnata dalla Regione Abruzzo dinanzi al Tribunale di Avezzano (RG 2051/2016) con prima udienza tenutasi il 24.04.2017 (Il giudizio è in attesa dell'udienza di trattazione fissata per il 2 ottobre 2017);

PRESO ATTO che in data 03/10/2016, presso l'area di rispetto della Sorgente, la Regione Abruzzo riacquisiva dai rappresentanti della Società il pieno possesso dell'area con consegna delle chiavi della recinzione al Comune di Canistro;

RILEVATO che a seguito di visita ispettiva condotta nei giorni 9 e 10 novembre 2016, la Regione procedeva al sequestro dell'acqua imbottigliata successivamente alla data di scadenza della Concessione, presente all'interno dello stabilimento di Piana Paduli, avendo constatato non solo un ulteriore prelievo di Acqua Minerale dalla precedente verifica ispettiva, pari a 36.500 mc, ma anche la prosecuzione dell'attività d'imbottigliamento, la quale non era stata interrotta alla data di scadenza della Concessione e neanche alla data di riconsegna della Concessione;

CONSIDERATO che a seguito di visita ispettiva condotta il 02/12/2016, la Regione procedeva altresì alla sigillatura delle saracinesche dei serbatoi di Acqua Minerale situate presso il medesimo stabilimento, nonché al contestuale sequestro del suo contenuto;

PRESO ATTO che la Società proponeva ricorso ex art. 700 dinanzi al Tribunale di Avezzano avverso i provvedimenti di sequestro del 9 e 10/11/16 e 02/12/16 (giudizio iscritto al N. 217/2017 Dott.ssa Giulia Sorrentino) e che lo stesso veniva rigettato con Ordinanza del 10 aprile 2017;

RILEVATO che avverso tale Ordinanza, la Società Santa Croce proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ed il giudizio è tuttora pendente ed iscritto al n. 595/2017 R.G.;

PRESO ATTO che il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, con Ordinanza dell'8 maggio 2017, provvedeva ai sensi dell'art. 19 L. 689/81, alla confisca dei beni già oggetto di sequestro amministrativo cautelare del 9 e 10 novembre 2016 (Acqua Minerale imbottigliata), disponendo, inoltre, di acquisire al patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo i beni oggetto di confisca e rinviando a successivo provvedimento la destinazione dei beni;

PRESO ATTO del ricorso ex art. 6, co. 5 lett. c), D.Lgs 150/2011 con il quale la Società Sorgente Santa Croce S.p.A. chiedeva l'annullamento, la revoca e dichiarazione d'inefficacia, previa adozione di misure cautelari, della predetta ordinanza dirigenziale 8 maggio 2017 di confisca, emessa dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali –

Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive avente ad oggetto: "*ordinanza ingiunzione di cui all'art. 19 della Legge 689/1981 di confisca dei beni per la violazione alla normativa Regionale delle Acque Minerali e Termali – L.R. 15/2002*";

PRESO ATTO che il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, con Ordinanza del 5 giugno 2017, disponeva ai sensi dell'art. 19 L. 689/81, la confisca dei beni già oggetto di sequestro amministrativo cautelare del 2 dicembre 2016 (serbatoi di Acqua Minerale);

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Giudice Dott. Andrea Dell'Orso con la quale, in relazione al giudizio n. 893/2017 R.G., avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di confisca adottato in data 8 maggio 2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 luglio 2017, ha rigettato la richiesta di sospensiva della Società Santa Croce S.p.A. ed ha fissato per la discussione l'udienza del 14/02/2018;

CONSIDERATO che la Società Sorgente Santa Croce S.p.A. proponeva ricorso ai sensi dell'art. 6 D.Lgs n. 159/2011 in opposizione alla predetta Ordinanza dirigenziale 5 giugno 2017, con la quale veniva disposta la confisca dei beni (serbatoi d'Acqua Minerale) posti a sequestro il 2 dicembre 2016. Il giudizio è pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano (iscritto al n. 1009/17 R.G.) con udienza tenutasi il 23 agosto 2017 all'esito della quale il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensiva della Società Santa Croce S.p.A. ed ha fissato per la discussione l'udienza del 14/02/2018;

PRESO ATTO della nota del 3 luglio 2017 con la quale la Società Santa Croce S.p.A., mostrandosi collaborativa nei confronti dell'Amministrazione regionale, ha formulato una proposta transattiva riferita al contenzioso pendente tra le parti inerente il sequestro e la confisca dell'Acqua Minerale imbottigliata di cui ai summenzionati provvedimenti di sequestro e confisca, manifestando la disponibilità a versare a titolo transattivo, la somma di Euro 33.480,00, pari a Euro 4,00 per ogni mille litri di acqua imbottigliata, sequestrata e confiscata;

CONSIDERATO che dinanzi al Tribunale di Avezzano, Giudice - Dott. Andrea dell'Orso, il giorno 19 luglio 2017, veniva discusso il ricorso iscritto al N. 893/2017 R.G. e in tale sede le parti davano atto che vi erano trattative per la definizione bonaria della controversia. Il Giudice si riservava comunque di decidere sull'istanza di sospensiva avanzata da parte ricorrente;

PRESO ATTO che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 28 luglio 2017, ha rigettato il ricorso iscritto al N. 595/2017 proposto dalla società SANTA CROCE ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere il dissequestro o comunque un provvedimento di restituzione di tutta l'acqua imbottigliata e dei serbatoi di accumulo sul quale erano apposti i sigilli, condannando il reclamante (SORGENTE SANTA CROCE SPA) a pagare le spese del procedimento alla Regione Abruzzo pari ad Euro 2.500,00;

CONSIDERATO che con sentenza n. 4178/2017, depositata il 4 settembre 2017, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso iscritto al numero 2985/2016 per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo L'Aquila Sez. I n. 12/2016 concernente l'individuazione del soggetto cui assegnare la concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali "Fonte S. Antonio Sponga" nel Comune di Canistro (AQ), rigettando l'appello della Società Sorgente Santa Croce S.p.a. legittimando l'operato della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che a seguito di diversi incontri intercorsi tra i rappresentati della Regione Abruzzo e la Società Sorgente Santa Croce Spa, quest'ultima formulava una nuova proposta transattiva riferita al contenzioso pendente tra le parti inerente il sequestro e la confisca dell'Acqua Minerale, manifestando la disponibilità a versare la somma di Euro 120.000,00 al fine di addivenire ad un accordo tra le parti. Tale proposta veniva comunicata al Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive con nota dell'On. Giovanni Lolli datata 01/09/2017, n. prot. 227169/17 del 04/09/17;

VALUTATA positivamente la nuova proposta transattiva, per i seguenti motivi:

a. la Società, allo stato, ha interrotto l'imbottigliamento dell'acqua minerale e, pertanto, il provvedimento di confisca ha perseguito la finalità prevista dalla legge;
b. i beni oggetto di confisca sono deperibili ed è pertanto necessario disporre la vendita degli stessi nel più breve tempo possibile;
c. Regione Abruzzo, considerate le difficoltà riscontrate nell'effettuare le visite ispettive e di accesso presso i locali ove sono depositati i beni oggetto del sequestro e confisca, non è in grado di quantificare con certezza il valore dei predetti beni il quale è condizionato anche dalla buona conservazione del prodotto;
d. le possibili difficoltà derivanti dalle formalità delle procedure ad evidenza pubblica necessarie per la vendita dei beni oggetto di confisca da parte di Regione Abruzzo essendo gli stessi, come già evidenziato, prodotti deperibili a causa della scadenza ravvicinata.

RITENUTA la somma offerta dalla Società Sorgente Santa Croce S.p.A.:
- conveniente, in base alle suddette valutazioni;
- congrua, se rapportata all'importo massimo che l'Amministrazione regionale avrebbe potuto introitare in regime di regolarità concessoria (L.R. 15/02, Art. 33, comma 5);

RITENUTO, per tutto quanto sopra rilevato e considerato, opportuno approvare la proposta di transazione allegata al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), demandandone, ai sensi della DRG 340/2015, la sottoscrizione al Dirigente del Servizio competente, autorizzato ad adottare atti conseguenziali e connessi;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1) di definire, in via transattiva, il contenzioso pendente presso il Tribunale di Avezzano nei Giudizi Civili pendenti (R.G. 595/17 – 893/17 – 1009/17 – 2051/16 R.G.) tra Regione Abruzzo e Società Sorgente Santa Croce S.p.A. e, pertanto, di approvare la proposta di transazione, allegata al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale **(Allegato 1);**
2) di autorizzare, ai sensi della DRG 340/2015 il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, alla sottoscrizione dell'atto di transazione ed all'adozione degli atti conseguenziali e connessi;
3) di demandare al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti nonché alla notifica del presente provvedimento alla Società Sorgente Santa Croce S.p.A. la quale dovrà comunicare il proprio assenso entro 10 giorni dal ricevimento della presente proposta e relativo Allegato.

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:

UFFICIO:

L'Estensore
Avv. T. Colangelo
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. G. Cantone
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa I. Flacco
(firma)

Il Direttore Regionale
Ing. E. Primavera
(firma)

Il Componente la Giunta
F.to ***Dott. L. D'Alfonso***
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza
(firma)

Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
BADIA LUCIANO

ORIGINALE

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

REGIONE ABRUZZO, (di seguito, per brevità, "la Regione"), (C.F. e P.IVA 80003170661), rappresentata dal Dirigente del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive di "Regione Abruzzo", **Dott.ssa Iris Flacco,** domiciliata per la carica in Pescara, Via Catullo n. 2, la quale, ai sensi degli artt. 23 e 24 della Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., è autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta DGR n._____del_____,

E

SOCIETA' SORGENTE SANTA CROCE S.P.A., in persona dell'Amministratore Unico **Ing. Nicolino Montanaro,** (di seguito, per brevità, "la Società")

PREMESSO CHE

- La Regione, con **Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 1871 del 04/10/1979**, rilasciava la **Concessione** denominata "S. Antonio – Sponga" alla "Sorgente Santa Croce S.p.A." per la durata di anni 10;

- Con **D.P.G.R. del 15/01/1991 n. 28 e successiva Determina dirigenziale del 09/02/2000, n. 5,** la predetta Concessione veniva prorogata fino al 04/10/2014;

- Con Decreto del Dirigente del Servizio competente n. 47/DI3 del 10/09/2001 veniva autorizzato il Concessionario a potenziare l'attingimento da 50 mc/h a 50 l/s.;

- A partire dal mese di novembre 2006 venivano segnalati, da parte dei lavoratori dello stabilimento di imbottigliamento, ritardi nei pagamenti degli emolumenti;

- In data 12/09/2008, la Società, adducendo come motivazioni la grave situazione finanziaria e debitoria della Società, avviava la **procedura di mobilità** per 56 lavoratori e richiedendo contemporaneamente l'intervento della CIGS per 24 mesi;

- L'11/04/2011 veniva stipula tra Regione e la Società, un Protocollo d'Intesa sulla difesa dei livelli occupazionali aziendali. Tale intesa impegnava il Concessionario al mantenimento in forza dei lavoratori mediamente utilizzati nell'azienda nel corso dell'anno. La Regione Abruzzo assicurava l'applicazione del regime tariffario ridotto, rispetto al quantitativo di acqua minerale imbottigliata, previsto dall'art. 33 della L.R. 15/2002 e s.m.i.;

- Tra il febbraio 2013 e luglio 2016 intervenivano numerosi incontri tra le rappresentanze dei lavoratori della la Società e Regione Abruzzo, poiché la Società, sempre per motivazioni legate a presunte crisi aziendali, disattendeva l'accordo del 2011 procedendo ad ulteriori riduzioni dell'organico;

- Con D.G.R. 30 settembre 2014, n. 615, veniva disposto un provvedimento di **proroga,** che fissava la scadenza della Concessione **al 04/05/2015;**

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 477 del -8 SET. 2017
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)
BADIA LUCIANO

- Il 13/03/2015 veniva pubblicato sul B.U.R.A. il Bando di Gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione ad un nuovo soggetto;

- Con Determinazione Dirigenziale n. DI8/16 del 03/04/2015 veniva concessa un'ulteriore e **proroga** tecnica di 6 mesi in vista della conclusione delle procedure del summenzionato Bando di gara. La Concessione cessava, pertanto, per decadenza del termine, il 04/10/2015;

- Il 26/06/2015 la Concessione veniva aggiudicata, prima in via provvisoria, poi definitiva, alla "Società Santa Croce S.p.A." che risultava unica ammessa alle procedure di gara;

- Con nota del 21/10/2015, n. 264870, si comunicava alla suddetta Società l'avvio del procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva per accertata irregolarità contributiva (riferita al DURC) alla data di partecipazione al bando di gara;

- Con Determina dirigenziale DPC023/56 del 14/12/2015 l'aggiudicazione veniva definitivamente annullata, sempre per l'irregolarità del DURC;

- Con sentenza n. 12 del 12/01/2016 il TAR Abruzzo, in accoglimento del ricorso presentato dal Comune di Canistro, annullava il bando regionale, ritenuto illegittimo per il mancato esperimento della procedura V.I.A. da parte del Concessionario e per la mancata predisposizione del Piano delle Acque minerali e termali, previsto dalla L.R. 15/2002;

- Con ordinanza n. 64 del 24/03/2016 il TAR Abruzzo respingeva l'istanza cautelare presentata dalla Società avverso il provvedimento di annullamento. Allo stato pende, dinnanzi al Consiglio di Stato, l'appello cautelare (n. 2985/2016) sottoposto dalla medesima Società;

- Il Consiglio di Stato, tuttavia, con Ordinanza del 23/06/2016, respingeva la richiesta di sospensiva e l'Avvocatura regionale, con proprio parere, confermava l'idoneità alla prosecuzione delle procedure di gara;

- Il **15/12/2015**, nell'ambito delle attività di vigilanza di cui alla L.R. 15/02, il Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive effettuava una visita ispettiva all'impianto di imbottigliamento della Società, rilevando la chiusura della saracinesca della condotta e il misuratore di portata fermo con un dato portata cumulativa pari a 2.826.233 mc;

- Il **20/07/2016** il Servizio regionale effettuava un sopralluogo congiunto con la Società, con il Comune di Canistro e con la collaborazione del Servizio del Genio Civile regionale per la riconsegna dell'area di Concessione. Nel corso del sopralluogo si procedeva a controllare nuovamente il misuratore di portata, sito presso lo stabilimento Santa Croce, che **rilevava il funzionamento e quindi un prelievo cumulativo di acqua, rispetto all'ispezione di dicembre scorso, superiore a 17 milioni di litri**. Ritenuto pertanto illegittimo tale prelievo, si ingiungeva alla Società di provvedere alla sospensione immediata del prelievo stesso;

- Il **29/07/2016**, il Servizio regionale competente effettuava un ulteriore sopralluogo presso lo stabilimento e, accompagnati dal personale della Società, anche dentro lo stabilimento, si verificava il funzionamento di una linea d'imbottigliamento, seppure la saracinesca principale della condotta di adduzione risultasse chiusa e il misuratore di portata fermo. In tale sede il personale della Regione chiedeva di visionare i registri relativi all'emungimento e all'imbottigliamento ma non veniva consentita la prosecuzione della visita ispettiva nonostante l'intervento della Stazione Carabinieri di Civitella Roveto, richiesto del Servizio;

- Il **12/08/2016** si effettuava un'ulteriore visita ispettiva durante la quale si rilevava il funzionamento di due linee d'imbottigliamento e un ulteriore consumo d'acqua al misuratore di portata rispetto al precedente sopralluogo;

- Con **Ordinanza-Ingiunzione n. 4 datata 22/08/2016**, il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione, ingiungeva la Società il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 3.333,00 per la violazione dell'art. 77 comma 1 lettera c) della L.R. n. 15/2002;

- Con ricorso depositato in data 20/09/2016 la Società. impugnava la predetta ordinanza ingiunzione dinanzi **al Giudice di Pace di Avezzano** nella persona dell'Avv. Gabriele Di Girolamo, procedimento iscritto al **N. 1378/2016;**

- **Il Giudice di Pace di Avezzano si pronunciava con sentenza N. 538/16, depositata il 21/11/2016, senza considerare gli scritti difensivi della Regione, seppur depositati tardivamente,** accogliendo la domanda proposta dalla Società ricorrente;

- Tale sentenza veniva impugnata dalla Regione Abruzzo dinanzi al **Tribunale di Avezzano (RG 2051/2016)**. La prima udienza si è tenuta il 24.04.2017 **ed il giudizio è in attesa dell'udienza di trattazione fissata per il 2 ottobre 2017;**

- In data **03/10/2016**, presso l'area di rispetto della Sorgente, la Regione riacquisiva dai rappresentanti della Società il pieno possesso dell'area con consegna delle chiavi della recinzione al Comune di Canistro;

- A seguito di visita ispettiva condotta nei giorni **9 e 10 novembre 2016, la Regione procedeva al sequestro dell'acqua imbottigliata** successivamente alla data di scadenza della Concessione, presente all'interno dello stabilimento di Piana Paduli, avendo constatato non solo un ulteriore prelievo di Acqua Minerale dalla precedente verifica ispettiva, pari a 36.500 mc, ma anche la prosecuzione dell'attività d'imbottigliamento, la quale non è stata interrotta né dalla data di scadenza della Concessione, né dalla data di riconsegna della Concessione;

- A seguito di visita ispettiva condotta il 02/12/2016, la Regione procedeva altresì alla **sigillatura delle saracinesche dei serbatoi** di Acqua Minerale situate presso il medesimo stabilimento, nonché al **contestuale sequestro del suo contenuto**;

- Avverso i provvedimenti di sequestro del 9 e 10/11/16 e 02/12/16, la Società proponeva ricorso ex art. 700 dinanzi al **Tribunale di Avezzano** con giudizio iscritto al **N. 217/2017**

(Dott.ssa Giulia Sorrentino) e lo stesso veniva rigettato con Ordinanza del 10 aprile 2017;

- Avverso tale Ordinanza, la Società proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ed il giudizio è tuttora pendente ed iscritto al **n. 595/2017**;

- Il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, **con Ordinanza dell'8 maggio 2017, disponeva ai sensi dell'art. 19 L. 689/81, la confisca dei beni già oggetto di sequestro amministrativo cautelare** del 9 e 10 novembre 2016 (Acqua Minerale imbottigliata), disponendo, inoltre, di acquisire al patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo i beni oggetto di confisca e rinviando a successivo provvedimento la destinazione dei beni;

- Con **ricorso** ex art. 6, co. 5 lett. c), D.Lgs 150/2011 la Società ha chiesto l'annullamento, la revoca e dichiarazione d'inefficacia, previa adozione di misure cautelari, della predetta **ordinanza dirigenziale 8 maggio 2017 di confisca**, emessa dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive avente ad oggetto: "*ordinanza ingiunzione di cui all'art. 19 della Legge 689/1981 di confisca dei beni per la violazione alla normativa Regionale delle acque minerali e termali – L.R. 15/2002*";

- Il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, **con Ordinanza del 5 giugno 2017, disponeva ai sensi dell'art. 19 L. 689/81, la confisca dei beni già oggetto di sequestro amministrativo cautelare** del 2 dicembre 2016 (serbatoi di Acqua Minerale);

- Il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 28 luglio 2017, ha rigettato il ricorso iscritto al N. 595/2017 proposto dalla società SANTA CROCE S.p.a ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere il dissequestro o comunque un provvedimento di restituzione di tutta l'acqua imbottigliata e dei serbatoi di accumulo sul quale erano apposti i sigilli, condannando il reclamante (SORGENTE SANTA CROCE SPA) a pagare le spese del procedimento alla Regione Abruzzo pari ad Euro 2.500,00;

- Il Giudice Unico presso il Tribunale di Avezzano, Dott. Andrea Dell'Orso, in relazione al giudizio n. 893/2017 R.G., avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di confisca adottato in data 8 maggio 2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 luglio 2017, ha emanato una ordinanza rigettando la richiesta di sospensiva della Società Sorgente Santa Croce S.p.A. fissando la discussione all'udienza del 14/02/2018;

- La Società Sorgente Santa Croce S.p.A. proponeva ricorso ai sensi dell'art. 6 D.Lgs n. 159/2011 in opposizione alla predetta Ordinanza dirigenziale 5 giugno 2017, con la quale veniva disposta la confisca dei beni (serbatoi d'Acqua Minerale) posti a sequestro il 2 dicembre 2016. Il giudizio è pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano (iscritto al n. 1009/17 R.G.) con udienza tenutasi il 23 agosto 2017 all'esito della quale il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensiva della Società Santa Croce S.p.A. ed ha fissato per la discussione l'udienza del 14/02/2018;

- Con sentenza n. 4178/2017, depositata il 4 settembre 2017, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso iscritto al numero 2985/2016 per la riforma della sentenza del

TAR Abruzzo L'Aquila Sez. I n. 12/2016 concernente l'individuazione del soggetto cui assegnare la concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali "Fonte S. Antonio Sponga" nel Comune di Canistro (AQ), rigettando l'appello della Società Sorgente Santa Croce S.p.a. legittimando l'operato della Regione Abruzzo;

- A seguito di diversi incontri intercorsi tra la Regione Abruzzo e la Società Sorgente Santa Croce Spa quest'ultima ha formulato una proposta transattiva riferita alla definizione del contenzioso pendente tra le parti inerente il sequestro e la confisca dell'acqua minerale, manifestando la disponibilità a versare alla Regione Abruzzo la somma di Euro 120.000,00 con impegno tra le parti a rinunciare reciprocamente alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate alle condizioni di seguito riportate;

- La Regione, previo approfondito esame e confronto con le Strutture regionali interessate, **valuta positivamente la predetta proposta transattiva** per i seguenti motivi:

  a. la Società, allo stato, ha interrotto l'imbottigliamento dell'Acqua Minerale e, pertanto, **il provvedimento di confisca ha perseguito la finalità prevista dalla legge;**

  b. **i beni oggetto di confisca sono deperibili** ed è pertanto necessario disporre la vendita degli stessi nel più breve tempo possibile;

  c. la Regione, considerate le difficoltà riscontrate nell'effettuare le visite ispettive e di accesso presso i locali ove sono depositati i beni oggetto del sequestro e confisca, **non è in grado di verificare lo stato di conservazione dei beni e, pertanto, non è può quantificarne con certezza il valore.** Tali difficoltà potrebbero condizionare negativamente le formalità operative di una eventuale procedura ad evidenza pubblica per la vendita del prodotto da parte di Regione Abruzzo, anche in considerazione della scadenza ravvicinata dei beni confiscati.

  d. **la congruità e convenienza della somma proposta dalla Società Sorgente Santa Croce S.p.A.,** se rapportata all'importo massimo che l'Amministrazione regionale avrebbe potuto introitare in regime di regolarità concessoria (L.R. 15/02, Art. 33, comma 5) ed in relazione alla rinuncia da parte della Società Santa Croce a far valere le richieste di corresponsione, sia dei costi di affitto dello stabilimento di Canistro per lo stoccaggio dei beni oggetto di confisca, sia di ogni altro onere gravante sui beni medesimi e sui serbatoi d'acqua minerale;

****

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 Premesse
Le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente transazione.

Art. 2 Accordo transattivo
Le Parti, **in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra,** rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, come indicato in Premessa, ed alle correlative

domande proposte nei Giudizi Civili pendenti (R.G. 595/17 – 893/17 – 1009/17 – 2051/16 R.G. Tribunale di Avezzano), nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se a oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi e, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, salvo quanto previsto nel successivo art. 5, reciprocamente dichiarano quanto segue.

Art. 3 Condizioni

La Società Sorgente Santa Croce S.p.A. deposita, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, copia del bollettino di versamento di **Euro 120.000,00** a titolo transattivo per l'acqua imbottigliata, a stralcio e definizione dei contenziosi pendenti dinanzi al Tribunale di Avezzano R.G. 595/17 – 893/17 – 1009/17.

Il versamento di Euro 120.000,00 dovrà essere effettuato sul Conto corrente bancario Tesoreria Ordinario BPER n. 40300 – IBAN: IT 48 V 053 871 29170 000 000 40300 - intestato a "Regione Abruzzo" con la seguente causale: "Alienazone di beni in favore di Regione Abruzzo – transazione settembre 2017 Sorgente Santa Croce S.p.A.".

La Società Sorgente Santa Croce S.p.A. deposita altresì, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, copia del bollettino di versamento di **Euro 3.330,00** a definizione del contenzioso, originato dall'emanazione dell'ordinanza ingiunzione n.4 del 22.08.2016, pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano R.G.2051/16.

Il versamento di Euro 3,330,00 dovrà essere effettuato sul Conto corrente bancario Tesoreria Ordinario BPER n. 40300 – IBAN: IT 48 V 053 871 29170 000 000 40300 intestato a "Regione Abruzzo – Violazione Tributi Propri, L'Aquila" con la seguente causale: "Cap. 35007, sanzione a seguito di transazione luglio 2017 Sorgente Santa Croce S.p.A."

La Regione, si impegna a provvedere, con separato e contestuale atto amministrativo, a determinarsi in ordine alla revoca del provvedimento di confisca sopra richiamato.

La Società Sorgente Santa Croce S.p.A. si impegna a non utilizzare l'acqua presente nei serbatoi;

La Società Sorgente Santa Croce S.p.A. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa in ordine ad eventuali costi di affitto dello stabilimento di Canistro, Località Paduli, per lo stoccaggio dei beni oggetto di sequestro e confisca, ad ogni altro onere gravante sui beni oggetto di sequestro e confisca, sullo stabilimento e sui serbatoi d'acqua minerale.

Art. 4 Rinuncia a rivalse e rimborsi spese

I Giudizi pendenti presso il Tribunale Civile di Avezzano (R.G. 595/17 – 893/17 – 1009/17-2051/16) saranno abbandonati con rinuncia agli atti e alle domande da entrambe le Parti, facendo ricorso alla procedura prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese e perciò farà avere all'altra la rinuncia dei propri difensori ad avvalersi della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 5 Definitiva risoluzione delle divergenze

Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi ai rapporti intercorsi e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni

eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 cod. civ.
Le parti danno atto e dichiarano che la presente transazione non ha ad oggetto e non riguarda i contenziosi amministrativi, principali, incidentali e per motivi aggiunti, di cui agli R.R.G.G. 109/2016, 591/2016, 154/2017, 233/2017 pendenti presso il TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, e agli R.G.G.G. 2980/2016, 2985/2016, 4586/2017 pendenti presso il Consiglio di Stato, domande, ricorsi, azioni e diritti connessi e consequenziali, presenti e futuri ed ogni altro giudizio non espressamente indicato nell'art. 2 che, sempre per espressa pattuizione, devono ritenersi estranei ed esclusi dalla presente scrittura.

Art. 6 Risoluzione
La presente transazione non costituisce novazione e si riterrà automaticamente risolta per il caso di mancato rispetto delle modalità e termini di pagamento di cui al punto n. 3).

Art. 7 Registrazione
La Transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della parte inadempiente.

Letto, approvato e sottoscritto a ....., il .....

Per Regione Abruzzo **Per Sorgente Santa Croce S.p.A.**

_____ _____

Letto, approvato e sottoscritto a ....., il .....

Sottoscrivono il presente verbale anche i Procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Avv..... Avv.....